

Concorso

**BANCA
d'ITALIA**

60 Esperti e
Assistenti

35 Esperti
con orientamento nelle discipline giuridiche

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per tutte le prove

NLD
CONCORSI

- formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria *ex art. 14* e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni *ex art. 19*;
- fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
- assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
- informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;
- esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;
- esercita i poteri ad essa attribuiti che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

► 2.2. Il Meccanismo di risoluzione unico

Dal 2016 è divenuto operativo il Meccanismo di risoluzione unico (MRU; *Single Resolution Mechanism* o SRM), istituito con il Regolamento 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

La risoluzione delle crisi di tutte le banche dei paesi aderenti al meccanismo di vigilanza unico è gestita secondo regole armonizzate da parte di un'autorità di risoluzione unica (il Comitato di risoluzione unico; *Single Resolution Board* o SRB) o dalle autorità di risoluzione nazionali, nell'ambito di istruzioni e orientamenti comuni stabiliti dal Comitato, e può essere finanziata da un fondo unico che è alimentato dai contributi versati dalle banche stesse.

L'SRM prevede un fondo di risoluzione unico, alimentato progressivamente da contributi delle banche, e un Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board*) a cui vengono affidate le decisioni sull'avvio e sulla gestione del procedimento di risoluzione oltre che sull'uso delle risorse del fondo, salvo obiezioni della Commissione e del Consiglio.

Il regolamento SRM ripartisce le competenze tra il Comitato unico di risoluzione e le autorità di risoluzione nazionali. In particolare, il Comitato unico avrà la responsabilità di elaborare i piani di risoluzione e di adottare le decisioni relative ai gruppi bancari significativi e a quelli meno significativi, qualora la BCE abbia deciso di avocare a sé la vigilanza diretta. Il Comitato, inoltre, eserciterà gli stessi poteri anche nei confronti dei gruppi bancari con attività transfrontaliera. Gli stessi compiti rimarranno in capo alle autorità di risoluzione nazionali per i gruppi bancari meno significativi, a condizione che l'azione non richieda l'utilizzo del fondo di risoluzione unico.

Il ruolo della BCE, in questa fase, è quello di segnalare quando una banca è nelle condizioni critiche previste per l'intervento del meccanismo di risoluzione e, con ciò, dare inizio al processo. Il *Resolution Board*, salvo obiezioni della Commissione, deciderà se sottoporre la banca a risoluzione e sceglierà gli strumenti da applicare nel singolo caso; il Consiglio potrà intervenire nella decisione su richiesta della Commissione.

Gli strumenti adottati nella fase di risoluzione includono:

- la vendita delle azioni della banca in crisi o delle sue attività o passività a un terzo acquirente;
- la cessione delle azioni della banca in crisi o delle sue attività o passività a una bridge bank;
- la cessione di attività, diritti o passività a una società veicolo per la gestione degli attivi;
- l'attivazione del *bail-in*, attraverso cui operare la riduzione di valore o la conversione delle passività della banca soggetta a risoluzione. Esso è finalizzato a limitare la possibilità che il fallimento di una banca venga posto a carico dei contribuenti anziché degli investitori.

Al fine di limitare i rischi ed evitare che il *bail-in* venga utilizzato in maniera non appropriata, la direttiva in materia di crisi prevede che l'attivazione di tale strumento avvenga sempre previa adeguata considerazione dei profili di stabilità finanziaria.

Il Regolamento SRM prevede specifici meccanismi di cooperazione tra il *Resolution Board* e le autorità di risoluzione nazionali, che dovranno favorire un intenso scambio di informazioni sulle condizioni delle banche. Per potenziare l'efficacia dell'SRM, inoltre, il Regolamento prevede che il *Resolution Board* cooperi strettamente anche con l'EBA e con la BCE, oltre che con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sulle banche nell'ambito dell'SSM.

► 2.3. La disciplina armonizzata per i sistemi di garanzia dei depositi nazionali

L'obiettivo principale del terzo pilastro è quello di eliminare le distorsioni competitive che possono essere causate dai diversi livelli di protezione offerti per differenti strumenti di raccolta e dalle diverse modalità di intervento dei fondi di garanzia.

La nuova direttiva consente in ogni caso ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali di operare con modalità e dotazioni finanziarie uniformi e adegua le funzioni e le modalità di intervento dei sistemi al nuovo quadro per la gestione delle crisi introdotto in Europa.

Il sistema di garanzia dei depositi continua inoltre a svolgere l'importante funzione di proteggere i depositanti nei casi in cui l'intermediario sia sottoposto a liquidazione.

Attualmente in Italia sono operativi due sistemi di garanzia dei depositi:

- il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD);
- il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC).

Focus. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC).

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è un consorzio privato la cui funzione principale è quella di garantire i depositi dei correntisti delle banche in difficoltà (tecnicamente si parla di liquidazione coatta amministrativa, una procedura che comporta la vendita di tutti i beni della banca).

Dalla sua nascita, nel 1987, al 2022 il FITD ha permesso di salvare i risparmi dei cittadini per € 29 miliardi.

Se hai depositato i tuoi risparmi presso una banca di credito cooperativo, un'analoga funzione è svolta dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC).

Nel caso i tuoi risparmi siano, invece, depositati presso le Poste, non sono protetti dal Fondo ma godono della garanzia dello Stato.

La Banca d'Italia esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il Fondo opera grazie ai contributi che le banche aderenti versano periodicamente, almeno una volta all'anno, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Fondo. I contributi versati dalle banche consorziate sono variabili e dipendono dall'ammontare dei depositi protetti e dalla loro rischiosità: più una banca è grande e rischiosa, più deve versare.

Il Fondo può anche chiedere ai partecipanti dei contributi straordinari, entro certi limiti, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente.

Per legge il Fondo deve inoltre avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte ai propri obblighi.

Tutte le banche italiane sono tenute ad aderire a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Aderiscono al FITD anche le banche digitali, cioè quelle con operatività online, e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino già a un sistema di garanzia estero equivalente.

Il FITD usa i contributi versati dalle banche per tutelare i depositi bancari, nello specifico il denaro che le persone e le società non finanziarie, sia persone fisiche che giuridiche, depositano in banca:

- nei conti correnti;
- nei conti di deposito;
- sotto forma di assegni circolari;
- in certificati di deposito;
- come carta prepagata se associata a un codice IBAN.

Il limite di copertura è pari a € 100.000 per depositante e per singola banca.

Il rimborso può avvenire solo nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca ed è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione.

Al raggiungimento del limite massimo di € 100.000 concorrono anche gli eventuali interessi maturati fino alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Gli altri interventi del Fondo

Per proteggere i depositi il FITD può intervenire anche in altri modi:

- con misure preventive, cioè prima che si arrivi all'insolvenza della banca. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate in questo caso per concedere prestiti a una banca in difficoltà o per prestare delle garanzie o ancora acquisire partecipazioni della banca in crisi al fine di garantirne la continuità operativa, sempre che esistano prospettive concrete per il risanamento della banca tali da riportarla in condizioni di normalità operativa in un orizzonte temporale ragionevole;
- con misure alternative, ad esempio, supportando le cessioni di rami di azienda di una banca in difficoltà. Il ruolo del Fondo, in questo caso, è funzionale al trasferimento delle attività e delle passività, inclusi i depositi, a un'altra banca, con l'obiettivo di garantire nel continuo l'accesso dei depositanti ai propri fondi;
- contributi al finanziamento della risoluzione, un meccanismo alternativo alla liquidazione coatta amministrativa che prevede la ristrutturazione di una banca in difficoltà senza arrivare alla sua chiusura definitiva (ad oggi il fondo non ha mai effettuato questa tipologia di intervento).

In caso di bail-in (la procedura di salvataggio interno di una banca in crisi, che ha l'obiettivo di evitarne il fallimento), i costi di questo tipo di salvataggio sono a carico degli azionisti, cioè i proprietari della banca; se necessario anche degli obbligazionisti, cioè i creditori della banca (le obbligazioni sono debiti per chi le emette); e infine, se ci fosse bisogno, anche di chi ha depositi superiori ai 100.000 euro, ad esempio somme in conti correnti o depositi a risparmio.

Questi clienti perdono la parte eccedente i 100.000 euro; il resto lo conservano perché è protetto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.